

**SCHEMA TIPO DI CONTRATTO DI LAVORO DEL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA USL DELLA VALLE D'AOSTA**

PREMESSO CHE

- la Giunta regionale con propria deliberazione n. 942, in data 29 luglio 2021, ha approvato lo schema tipo di contratto del Direttore generale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, in applicazione della disciplina recata dalle seguenti disposizioni normative ed amministrative:
 - d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, articoli 3 e 3bis, che detta disciplina in materia di organizzazione delle unità sanitarie locali e di nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie;
 - D.P.C.M. 19 luglio 1995, n. 502, che reca, tra l'altro, norme sul contratto del direttore generale delle unità sanitarie locali;
 - legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5, artt. 13 e 14, che dettano norme in materia di nomina e di rapporto di lavoro del Direttore generale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta;
 - deliberazione della Giunta regionale n. 2822 in data 29 settembre 2006, che definisce il trattamento economico annuo del Direttore generale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta;
 - il d.lgs. 171/2016, art. 2, che stabilisce le disposizioni relative al conferimento dell'incarico del direttore generale, ivi comprese le disposizioni relative alla valutazione dei risultati aziendali conseguiti e le cause di risoluzione del contratto e immediata scadenza del direttore generale;
- la Giunta regionale con propria deliberazione n. _____ in data _____, ai sensi del d.lgs. 4 agosto 2016, n. 171, ha approvato di proporre al Presidente della Regione, ai fini della nomina, quale Direttore generale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta ai fini della nomina il dott. _____, definendone gli obiettivi di mandato correlati alla nomina (Allegato n. 1 al presente contratto);
- il dott. _____, con nota acquisita agli atti in _____, prot. n. _____/SAN, ha rilasciato la dichiarazione sulla insussistenza, a proprio carico, di cause di inconfirmità e di incompatibilità ai sensi dell'art. 20 d.lgs. 39/2013 e dell'art. 2 della l.r. 21/2015, nonché prodotto formale dichiarazione attestante di non trovarsi in alcuna delle cause ostative previste dal decreto legislativo 502/1992 ss.mm.ii.;
- il Presidente della Regione con proprio decreto n. _____/DEC in data _____, conforme alla deliberazione della Giunta regionale n. _____ in data _____, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta, ha nominato il dott. _____ in qualità di Direttore generale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta.

Tutto ciò premesso, che si considera parte integrante e sostanziale del presente contratto

TRA

la Regione autonoma Valle d'Aosta (nel prosieguo Regione) – CF 80002270074 - in persona del Presidente della Regione sig. _____, nato a _____ (_____) in data _____ domiciliato per gli effetti del presente contratto nel Comune di Aosta, piazza A. Deffeyes, n. 1, demandato alla sottoscrizione del presente contratto in forza del decreto del Presidente della Regione n. _____/DEC in data _____, su conforme della deliberazione della Giunta regionale n. _____ del _____,

E

il _____ (nel prosieguo Direttore generale), nato a _____ (_____), in data _____ e residente in comune di _____, via _____, n. _____, codice fiscale _____, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 (Natura e durata)

La Regione autonoma Valle d'Aosta conferisce l'incarico di Direttore generale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta al _____, che accetta, per la durata di ____ anni a decorrere dalla data del _____, fatto salvo quanto previsto dall'art. 6 e dalle norme previste in materia di incarichi a soggetti in quiescenza.

Nel caso in cui il collocamento in quiescenza intervenga successivamente al conferimento dell'incarico, trovano applicazione, secondo interpretazione analogica e sulla base della recente giurisprudenza, le disposizioni di cui all'art. 5, comma 9, del decreto-legge n. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni e integrazioni, ovverosia la possibilità, dalla data di collocamento in quiescenza, di continuare a svolgere a titolo gratuito l'incarico di cui trattasi per la durata non superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, fatta salva la durata naturale dell'incarico se inferiore. In caso contrario, il contratto si intende risolto, ai sensi dell'articolo 6, dalla data di collocamento in quiescenza.

L'incarico, rinnovabile, per una sola volta, è conferito ai sensi dell'art. 2, del d.lgs. 171/2016 e dell'art. 13 della l.r. 5/2000, nonché della normativa statale e regionale vigente in materia.

Con la sottoscrizione del presente contratto, il Direttore generale si impegna a prestare la propria attività a tempo pieno e con impegno esclusivo a favore dell'Azienda USL della Valle d'Aosta. È preclusa quindi la sussistenza di altro rapporto di lavoro, dipendente o autonomo e, qualora sia iscritto ad un albo o elenco professionale, deve comunicare all'Ordine o Collegio competente la sospensione dell'attività professionale per il periodo di durata del presente contratto.

In particolare, il Direttore generale deve personalmente eseguire con assiduità l'incarico ricevuto, avvalendosi, sotto la propria direzione e responsabilità, della collaborazione dei Direttori amministrativo e sanitario, da lui nominati, valutata l'assenza di qualsiasi situazione di conflitto di interessi.

Articolo 2 (Oggetto)

Il Direttore generale è tenuto ad esercitare le funzioni stabilite dalla l.r. 5/2000 e ogni altra funzione connessa all'attività di gestione disciplinata da norme di legge e di regolamento, nonché da leggi e da atti di programmazione regionale, accollandosi ogni responsabilità connessa.

Il Direttore generale risponde alla Giunta regionale della corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate, dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa nonché del raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Regione con deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell'art. 7 della l.r. 5/2000 e dell'art. 2, comma 2, del d.lgs. 171/2016.

In particolare, con la sottoscrizione del presente contratto, il Direttore generale si obbliga a garantire, in coerenza con le disposizioni vigenti, l'equilibrio economico e finanziario dell'Azienda USL della Valle d'Aosta. Il suddetto obbligo è considerato obiettivo essenziale ed irrinunciabile del proprio mandato ed il suo rispetto è verificato periodicamente e in sede di conto consuntivo dalla Regione.

Nel corso dell'incarico, il Direttore generale presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza delle cause di incompatibilità di cui al d.lgs. 39/2013.

Trascorsi ventiquattro mesi dalla nomina, la Giunta regionale, con propria deliberazione ai sensi dell'art. 2, comma 4, del d.lgs. 171/2016, verifica i risultati aziendali conseguiti ed il raggiungimento degli obiettivi di mandato definiti nel quadro della programmazione regionale ed assegnati con l'atto di nomina, allegati al presente contratto – declinati di anno in anno negli obiettivi gestionali approvati con deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell'art. 7 della l.r. 5/2000 e dell'art. 2, comma 2, del d.lgs. 171/2016 e procede o meno alla conferma del Direttore generale entro i successivi novanta giorni. Ai fini della riconferma, il Direttore generale dovrà aver conseguito mediamente una valutazione pari ad almeno il 60% relativamente al raggiungimento degli obiettivi operativi e gestionali assegnati nel periodo di riferimento, fatto salvo il rispetto dei vincoli di bilancio e degli indirizzi di gestione definiti nei relativi provvedimenti di programmazione regionale.

Articolo 3
(Obbligo di riservatezza e di informazione)

Il Direttore generale, fermo restando il rispetto delle norme di cui alle leggi 241/1990 e ss.mm.ii., alla l.r. 19/2007, nonché ai decreti legislativi 196/2003 e ss.mm.ii. e 33/2013, è tenuto a mantenere il segreto e non può dare informazioni e comunicazioni relative a provvedimenti e operazioni di qualsiasi natura o a notizie delle quali sia venuto a conoscenza a causa del suo ufficio, quando da ciò possa derivare danno per l'Azienda USL della Valle d'Aosta e per la Regione, ovvero un danno o un ingiusto vantaggio a terzi.

Il Direttore generale assume tutti gli obblighi d'informazione posti a carico dell'Azienda dalla normativa vigente e dagli atti nazionali o regionali e s'impegna a fornire alla Regione ed ai Ministeri, entro i termini tassativamente previsti, tutti i dati e le notizie richieste.

Il mancato rispetto di quanto riportato all'art.2, comma 5, del d.lgs 171/2016 e all'art. 16, comma 1, della l.r. 5/2000 costituisce grave motivo valutabile ai fini della risoluzione del contratto.

Articolo 4
(Corrispettivo)

Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente contratto, al Direttore generale è attribuito, a carico del bilancio aziendale e per l'intera durata dell'incarico, il trattamento economico annuo onnicomprensivo di euro 136.732,00 (centotrentaseimilasettecentotrentadue/00), al lordo di oneri e ritenute di legge, fatte salve eventuali disposizioni normative direttamente applicabili in ordine di riduzione dei compensi.

Tale compenso è definito in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2822 del 29 settembre 2006 ed è comprensivo di tutte le spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza o di dimora alla sede dell'Azienda USL della Valle d'Aosta ed è corrisposto in dodici quote mensili posticipate di pari ammontare.

Con la sottoscrizione del contratto, il Direttore generale accetta il corrispettivo e riconosce al predetto effetti pienamente remunerativi delle prestazioni da lui rese.

Al Direttore generale spetta altresì il rimborso delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio documentate ed effettivamente sostenute nello svolgimento delle attività inerenti alle funzioni, nei limiti e secondo le modalità stabilite per i dirigenti dello Stato di livello C.

Il trattamento economico del Direttore generale è integrato fino ad un importo massimo di euro 5.164,57 (cinquemilacentosessantaquattro/57) in relazione a corsi di formazione manageriale ed iniziative di studio ed aggiornamento promossi dalla Regione ai quali il Direttore generale debba partecipare per esigenze connesse al proprio ufficio.

Articolo 5
(Quota incentivante)

Il trattamento economico annuo può essere integrato ogni anno di un'ulteriore quota, calcolata in dodicesimi con riferimento al periodo dell'incarico (il mese si intende raggiunto al superamento di 15 giorni), in ogni caso non superiore al 20% del trattamento stesso, e corrisposta, con deliberazione della Giunta regionale, in relazione al raggiungimento dei risultati di gestione ottenuti e alla realizzazione degli obiettivi aziendali di interesse regionale assegnati annualmente dalla Regione con deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell'art. 7 della l.r. 5/2000 e dell'art. 2, comma 2, del d.lgs. 171/2016. La medesima deliberazione stabilisce le modalità di verifica del loro raggiungimento, da misurarsi con appositi indicatori aventi carattere di oggettività. La corresponsione dell'integrazione al trattamento economico è subordinata alla verifica da parte della Giunta regionale del raggiungimento degli obiettivi stessi.

Ai fini del riconoscimento della quota incentivante si terrà altresì conto delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 865, della legge 145/2018 e di ogni altra disposizione normativa in materia di integrazione dei contratti dei direttori generali in ordine al rispetto di obiettivi statali ai fini del riconoscimento dell'indennità di risultato.

L'onere finanziario relativo è a carico del bilancio aziendale.

Articolo 6 (Estinzione del rapporto)

Le parti convengono che il contratto è risolto nei casi previsti dall'art. 2, comma 5, del d.lgs. 171/2016 e dall'art. 16, della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5, nonché alla sopravvenienza o accertamento di uno degli impedimenti di cui all'art. 3, comma 11, del d.lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. e di cui al d.lgs. 39/2013 o a seguito dell'accertata non corrispondenza al vero dei fatti esposti nelle dichiarazioni richieste ai fini della nomina ai sensi dell'art. 39 della l.r. 19/2007.

Trascorsi ventiquattro mesi dalla nomina, la Regione procede alla verifica ai sensi dell'art. 2 del presente contratto e, in caso di esito negativo, dichiara, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del d.lgs. 171/2016, la decadenza immediata dall'incarico con la risoluzione del presente contratto.

Ai sensi dell'art. 2, comma 5, del d.lgs. 171/2016, la Regione, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, provvede, entro trenta giorni dall'avvio del procedimento, a risolvere il contratto, dichiarando l'immediata decadenza del Direttore generale con provvedimento motivato e provvede alla sua sostituzione con le procedure di cui al presente articolo, se ricorrono gravi e comprovati motivi, o se la gestione presenta una situazione di grave disavanzo imputabile al mancato raggiungimento degli obiettivi, o in caso di manifesta violazione di legge o regolamenti o del principio di buon andamento e di imparzialità dell'Amministrazione, nonché di violazione degli obblighi in materia di trasparenza di cui al decreto legislativo 33/2013.

Il contratto è altresì risolto nei casi previsti dal presente contratto, da leggi o regolamenti statali o regionali.

In caso di risoluzione anticipata del contratto a norma del presente articolo, nonché per qualsiasi altra giusta causa che comporti la decadenza della carica di Direttore generale, nulla è dovuto da parte dell'Azienda a titolo di indennità di recesso.

In caso di recesso anticipato da parte del Direttore generale, salva la possibilità delle parti di addivenire alla risoluzione consensuale del presente contratto, è fatto obbligo allo stesso di dare preavviso di almeno 60 giorni precedenti alla data di effettiva cessazione dall'incarico. In caso di mancato preavviso, il Direttore generale è tenuto al pagamento all'Azienda sanitaria di una penale pari al compenso a lui spettante per il periodo di mancato preavviso.

Articolo 7 (Tutela legale)

Ove si apra un procedimento penale nei confronti del Direttore generale per fatti che siano direttamente connessi con l'esercizio delle sue funzioni e che non appaiono commessi in danno dell'ente, ogni spesa per tutti i gradi di giudizio è a carico dell'Azienda USL della Valle d'Aosta e anticipata da questa. La relativa delibera è inviata al collegio sindacale.

Il rinvio a giudizio del Direttore generale per fatti direttamente attinenti all'esercizio delle sue funzioni, esclusi quelli commessi in danno dell'ente, non costituisce di per sé grave motivo ai fini della risoluzione del contratto. Le garanzie e le tutele di cui al presente comma sono sospese nei casi di dolo o colpa grave del Direttore generale accertati con sentenza ancorché non passata in giudicato.

In tale ipotesi, a seguito dell'esito definitivo del giudizio, l'ente provvede al recupero di ogni somma pagata per la difesa del Direttore generale, ovvero - in caso di sentenza definitiva di proscioglimento - ad addossarsene l'onere in via definitiva.

Articolo 8 (Norme applicabili e Foro competente)

Per quanto non previsto dalla l.r. 5/2000, dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 luglio 1995, n. 502 e dal presente contratto, si applicano gli artt. 2222 e seguenti del codice civile.

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti per l'interpretazione o l'applicazione del presente contratto il Foro competente è quello di Aosta.

Articolo 9
(Spese di bollo e registrazione)

Il presente contratto, è soggetto a imposta di bollo assolta dal Direttore generale.

Il presente contratto è registrato in caso d'uso ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634 o ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, con onere a carico del Direttore generale.

Letto, sottoscritto ed approvato in triplice originale.

Aosta, il _____

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA USL DELLA VALLE
D'AOSTA

- _____ -

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

- _____ -

Si intendono specificatamente approvati e sottoscritti ai sensi dell'art. 1341 del codice civile gli artt. 2, 3, 6, 7 e 8 del presente contratto.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA USL DELLA VALLE D'AOSTA

- _____ -

Allegato n. 1 al contratto di lavoro del Direttore generale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta:
**OBIETTIVI DI MANDATO AL DIRETTORE GENERALE DELL'AZIENDA USL
VALLE D'AOSTA (art. 2, comma 2, d.lgs. 171/2016)**